

Disegno di legge costituzionale
“MODIFICA DEGLI ARTICOLI 41, 97 E 118 DELLA COSTITUZIONE”

Art. 1

(Modifica dell'articolo 41 della Costituzione)

1. **L'articolo 41 della Costituzione è sostituito dal seguente:**

“Art. 41. - L'attività economica privata è libera ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, con gli altri principi fondamentali della Costituzione o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.”.

Art. 2

(Modifica dell'articolo 97 della Costituzione)

1. **L'articolo 97 della Costituzione è sostituito dal seguente:**

“Art. 97. – Le pubbliche funzioni sono al servizio del bene comune.

L'esercizio anche indiretto delle pubbliche funzioni è regolato in modo che ne siano assicurate efficienza, efficacia, semplicità e trasparenza.

Le pubbliche amministrazioni sono organizzate secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le

attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso pubblico, salvo i casi stabiliti dalla legge. La carriera dei pubblici impiegati è regolata in modo da valorizzarne la capacità e il merito.”.

Art. 3

(Modifica dell'articolo 118 della Costituzione)

1. All'articolo 118 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:
“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni garantiscono e favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.”.